



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Matteo Frasca - Presidente
- 2) Dott. Gianfranco Pignataro - Consigliere
- 3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.683/2017 R.G.L. promossa in grado di appello

da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Laurana, n.59.

- APPELLANTE -

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Carmela Nicastro, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Imera n.3, presso lo studio del suo difensore.

-APPELLATO -

Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

All'udienza dell'8 novembre 2018 procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

**In Fatto**

Con sentenza n.1665 del 24 maggio 2017 il Tribunale di Palermo G.L. dichiarava il diritto di [REDACTED] ad accedere al pensionamento a decorrere dal 1° giugno 2016 per effetto della c.d. "seconda salvaguardia" di cui alla L.n.135/2012 e condannava l'I.N.P.S. a corrispondere al ricorrente la pensione con la suddetta decorrenza, liquidando in suo favore le rate maturate e maturande, previa detrazione di quanto dallo stesso percepito a titolo di indennità di mobilità fino alla data di versamento della pensione. Avverso tale statuizione ha proposto appello, con ricorso del 13 luglio 2017, l'I.N.P.S., deducendo - sul presupposto che le clausole di salvaguardia sono state introdotte dal legislatore al limitato fine di tutelare quei lavoratori che a causa dell'entrata in vigore della L.214/2011 di riforma del sistema pensionistico risultavano privi di ogni reddito - la non operatività in favore del [REDACTED], percettore del trattamento di mobilità dal 22.04.2014 al 22.04.2018 e destinato a maturare i requisiti pensionistici ex lege 214/2011 a far data dall'01.01.2018, dei benefici previdenziali introdotti dalla legge 135/2012. Resisteva in giudizio, con memoria del 29 ottobre 2018, [REDACTED] variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e domandando la conferma della sentenza oggetto di gravame.

In assenza di attività istruttoria la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata definita mediante lettura del dispositivo che segue.

#### Motivi della decisione

L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.

Invero, come agevolmente riscontrabile da una mera lettura dell'atto di appello, l'Istituto contesta il diritto del [REDACTED] al beneficio previdenziale in parola sulla base di due presupposti:

- l'istante, in difformità alla *ratio legis* ispiratrice della L.135/2012, non risultava sprovvisto di reddito (in quanto percettore dell'indennità di mobilità) nell'arco temporale decorrente dal suo collocamento in mobilità e fino al maturare dei nuovi requisiti minimi introdotti dalla L.214/2011 per potere usufruire del trattamento di quiescenza;

- l'appellato avrebbe maturato tali ultimi requisiti (ovvero 42 anni e 10 mesi, pari a 2227 settimane contributive) il 31.12.2017, cioè entro la scadenza del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità.

Il suddetto assunto difensivo è, tuttavia, privo di adeguato conforto probatorio.

Dispone l'art.22, comma 1°, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, "*Relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*" che: "*Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata*".

Il [REDACTED] in conformità al disposto alla prima parte della superiore lettera a ("*lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità*") ha provato di essere stato dipendente della Fincantieri di Palermo, di essere stato licenziato il 30.01.2014 e di essere stato posto in mobilità ex lege n.223/1991 a seguito di documentati accordi ministeriali del 21.12.2011 (con nota del 31.03.2014, inviata dal Ministero del Lavoro all'Inps e per

conoscenza alla Fincantieri, veniva trasmesso l'elenco dei lavoratori licenziati ai sensi del Decreto Interministeriale dell'8.10.2012, denominato "*Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*").

Risulta altresì pacifico, nel rispetto della prescrizione ("*i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità*") di cui alla seconda parte della medesima lettera a) che l'appellato avrebbe maturato i requisiti per il pensionamento durante il periodo di mobilità in conformità ai criteri vigenti fino al 31.12.2011 (nello specifico egli avrebbe potuto originariamente accedere al trattamento di quiescenza - per effetto dei 40 anni di contribuzione e tenuto conto di un'ulteriore posticipazione di tre mesi derivante dall'incremento dell'aspettativa di vita ex art.22ter, comma 2, D.L. 78/2010 - a far data dal 01/06/2016).

L'assenza di ogni riferimento nel testo di legge alle ulteriori due condizioni (mancata percezione di ogni reddito da parte del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non raggiungimento, nel corso del periodo di collocamento in mobilità, dei più gravosi requisiti minimi introdotti dalla legge 214/2011 per potere accedere alla pensione) necessarie, a detta della difesa dell'Istituto, per potere godere del più favorevole trattamento pensionistico in parola, rende evidentemente non accoglibile il formulato gravame, laddove ogni opzione interpretativa, potenzialmente destinata a ridimensionare la platea dei possibili beneficiari, necessita di un conforto normativo, nella fattispecie assente; non potendo assurgere a sufficiente dato vincolate per l'operatore del diritto le assiomatiche affermazioni ("*si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22 ... trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsto dal D.L. n.201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno del reddito ... coloro che invece nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 241/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia ...*") contenute nel "Messaggio", n.17606 del 4.11.2013, elaborato dal Direttore Generale dell'I.N.P.S..

Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.

Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1665/2017 del Tribunale di Palermo e condanna l'I.N.P.S. alla rifusione, in favore di controparte delle spese di lite che liquida, per compensi professionali, in € 2.800,00 , oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Daniela Carmela Nicastro, dichiaratasi antistataria.

Dà, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.

Così deciso in Palermo l'8 novembre 2018

Il Consigliere estensore  
Claudio Antonelli

Il Presidente  
Matteo Frasca